Oggetto: Modifiche al Regolamento Intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) - Documento di consultazione 23 settembre 2019

Spett.le Consob,

Ringraziando per l'opportunità, si riportano di seguito alcune osservazioni in merito al documento di consultazione del 23 settembre 2019.

Osservazioni generali

Si chiede di chiarire se le comunicazioni in precedenza emanate da codesta autorità e applicabili alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi da parte dei soggetti abilitati – in particolare, la Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail* e la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 avente ad oggetto il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi - possano ritenersi non più applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi alla luce della ripartizione di competenze con IVASS e, in generale, superate dalla disciplina in materia di *product governance*.

Inoltre, si cogli l'occasione per chiedere di chiarire se le menzionate Comunicazioni continuino a trovare applicazione ai prodotti finanziari, la cui ingegnerizzazione è ampiamente disciplinata dal Titolo VIII del Regolamento Intermediari, in materia di governo degli strumenti finanziari, in recepimento della normativa MiFID II.

Commento all'Art. 131 (Definizioni) del Regolamento Intermediari

Con riferimento alla definizione di cui alla lettera f) dell'Art. 131 del Regolamento Intermediari in consultazione (i.e. "«soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico;"), si chiede di chiarire che i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi sono da ritenersi esclusi dall'applicazione di norme di natura organizzativa contenute nel Regolamento Intermediari in consultazione (quali procedure interne, controllo di conformità, trattamento dei reclami e operazioni personali). Ciò sarebbe in linea con il principio generale della ripartizione di competenze tra le autorità dello Stato Membro di origine e quelle dello Stato Membro ospitante, secondo il quale gli adempimenti di natura organizzativa previsti da norme primarie e secondarie italiane sono applicabili esclusivamente ai soggetti operanti in Italia in regime di stabilimento.

Commento all'Art. 135-*quinquies* (Principi generali) del Regolamento Intermediari

Si chiede di definire in maniera più specifica, nel nuovo Art. 135-quinquies del Regolamento Intermediari in consultazione, i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina in materia di incentivi, prevedendo tipologie esemplificative di pagamenti che rientrerebbero nella categoria dei *"pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine, e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti"*.

Ciò sarebbe in linea con l'approccio adottato dalla Consob all'Art. 52, comma 3 del Regolamento Intermediari, il quale prevede che non sono considerati incentivi "*i pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti*.". Un elenco di tipologie esemplificative sarebbe utile per definire meglio il campo di applicazione della materia degli incentivi nel contesto della distribuzione assicurativa ed evitare incertezze applicative.

*****

Distinti saluti,

Hogan Lovells Studio Legale